

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
ED AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DPR REGIONE TRENINO ALTO ADIGE 13 APRILE 2006, N. 4/L

Al Consiglio di Amministrazione dell'APSP Cesare Benedetti

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della APSP Cesare Benedetti (l'Ente) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

L'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 4/L del 13 aprile 2006 prevede la necessità di evidenziare nella relazione sull'andamento della gestione le cause del risultato negativo, indicando le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio economico della gestione aziendale.

Come descritto dagli amministratori nella nota integrativa, la perdita deriva dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha fortemente limitato l'ingresso di nuovi ospiti ed incrementato i costi della struttura per rispettare le disposizioni sanitarie a tutela degli ospiti e degli operatori. Con Delibera della Giunta Provinciale del 26 marzo 2021 sono stati determinati dei ristori specifici per il centro di costo "RSA", quantificati per l'Ente in Euro 59.772, che tuttavia hanno compensato solo in parte lo squilibrio economico dell'anno.

Il terzo comma del citato art. 16 dispone tuttavia che la perdita di esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili precedenti e può essere da essi compensata; non risulta quindi necessario provvedere a predisporre un piano di rientro poiché la perdita dell'anno è ampiamente coperta dagli utili maturati negli anni precedenti comprensiva dell'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo dell'IPAB Soggiorno Cesare Benedetti dell'anno 2007.

Altri aspetti

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal sottoscritto Revisore in data 4 giugno 2020.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può

implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Informazioni sull'andamento della gestione

Gli amministratori dell'APSP Cesare Benedetti hanno esposto in uno specifico capitolo della nota integrativa le informazioni sull'andamento della gestione.

Gli amministratori dell'APSP Cesare Benedetti sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'Ente al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni sull'andamento della gestione con il bilancio d'esercizio della APSP Cesare Benedetti al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, le informazioni sull'andamento della gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della APSP Cesare Benedetti al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Funzione di vigilanza

In corso d'anno si ha avuto modo di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, nonché nel rispetto delle norme sanitarie a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, ed in relazione alle quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

Rispetto delle previsioni statutarie, sono state acquisite periodiche informazioni dal direttore e dagli amministratori sul generale andamento della gestione aziendale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilevanza, per dimensioni e caratteristiche, non riscontrando iniziative classificabili come atipiche e/o inusuali. Si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Non sono pervenute denunce, ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile, o esposti all'organo di revisione; nel corso dell'esercizio non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, del Codice civile.

Altre attestazioni

- In relazione alle disposizioni di cui alla Legge Anticorruzione, si dà atto che l'Ente ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione, in precedenza approvando il piano 2019-2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 4 febbraio 2019 che ha ratificato il decreto d'urgenza del Presidente n. 1 del 28 gennaio 2019; successivamente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano 2020-2022 con delibera del Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2020; da ultimo è stato infine approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano 2021-2023 con delibera del Consiglio del 9 marzo 2021.
- È stato oggetto di verifica il prospetto, allegato al documento di bilancio, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.
- È stato monitorato e verificato il rispetto delle Direttive triennali alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione delle spese.

A seguito del pensionamento di una dipendente amministrativa, nel Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2020 è stato deliberato di chiedere al Servizio Politiche Sanitarie la deroga per l'assunzione in ruolo di un collaboratore amministrativo a 36 ore settimanali, cat. C evoluto 1^a pos. al fine di continuare a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, che a seguito degli ulteriori adempimenti, normativi e amministrativi, richiesti negli ultimi anni è fortemente aumentata.

Sono stato informato che l'Ente ha ricevuto la deroga richiesta ed è stato bandito il concorso: è in corso di nomina la Commissione valutatrice con l'obiettivo di far entrare in organico la persona entro l'estate 2021.

Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato il rispetto della direttiva nel capitolo relativo alla relazione sulla gestione, integrando la stessa con i dati e le informazioni richieste.

Centro di costo "RSA"

Con delibera della Giunta Provinciale n. 498 del 26 marzo 2021 sono stati approvati i "criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 31bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per l'anno 2020". I criteri e le modalità prevedono il riconoscimento dell'importo di Euro 34,00 per ogni giornata non convenzionata non coperta nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 e precisa che per "giornata non coperta" si intende la giornata per la quale la struttura non ha percepito la retta alberghiera. Tale importo complessivo non può eccedere la perdita di esercizio 2020 riferita al centro di costo RSA. A tal proposito viene precisato che il centro di costo RSA comprende anche i posti letto privati, mentre sono escluse le strutture attivate nel corso del 2020 a supporto del sistema (RSA Covid e RSA transito).

L'art. 2 c. 3 dei "criteri" chiede, inoltre una certificazione del revisore sul "dato di chiusura del centro di costo RSA".

Si rileva in via preliminare che non viene chiesta la certificazione dell'importo del ristoro che verrà richiesto, né la certificazione della correttezza del dato di chiusura né vengono definite le modalità di determinazione di valori del centro di costo "RSA": infatti la suddivisione dei valori di conto economico secondo i diversi centri di costo scontano una forte soggettività in riferimento al numero e tipologia di centri di costo individuati, alla modalità di individuazione dei costi diretti ed in riferimento alla modalità di ripartizione dei costi indiretti. Non risulta che esista un set di principi forniti dalla Provincia o dall'Azienda Sanitaria e questo è stato confermato dall'Ente. Ne deriva che non è possibile certificare la correttezza del "dato di chiusura del centro di costo RSA".

Si informa che l'Ente si è dotato di cinque centri di costo (RSA (contenente anche la divisione "19 posti"), hospice, centro diurno (che contiene sia i 12 posti in convenzione che gli 8 a pagamento), ambulatori e fisioterapia).

È stata ottenuta dall'Ente la suddivisione dei dati di conto economico dell'anno 2020 per i diversi centri di costo ed è stata verificata la coincidenza del totale con il conto economico complessivo dell'Ente.

L'Ente ha informato d'aver provveduto all'allocazione dei ricavi e costi secondo la procedura che segue:

- i ricavi vengono allocati direttamente al centro di costo competente;
- i costi specifici vengono imputati al centro di costo di riferimento;
- i costi generici vengono imputati al centro di costo secondo criteri oggettivi e distinti in base alla tipologia di costo: in alcuni casi i costi sono stati imputati sulla base del numero di ospiti, ovvero in base ai metri quadrati della struttura oppure in base all'incidenza dei ricavi.

Si rileva quindi che l'Ente ha quantificato il ristoro COVID in parola in Euro 59.772 pari a 1.758 giornate non coperte (elaborazione di fonte Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ad Euro 34,00 ciascuna; tale importo risulta inferiore alla perdita del centro di costo RSA quantificata in Euro 135 migliaia ante ristoro ed Euro 75 migliaia a seguito del ristoro contabilizzato.

Sulla base delle precisazioni operate e delle procedure applicate dall'Ente, l'Ente ha indicato un risultato del centro di costo "RSA" (contenente anche i c.d. "19 posti") in Euro 75.144 (perdita), già al netto della contabilizzazione del ristoro di Euro 59.772

Centro di costo “centro diurno”

Con comunicazione S218/2021/22.13.5-2019-93 il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza ha inviato una comunicazione all’Ente ad oggetto “Conguaglio 2020 finanziamento dei Centri diurni – rif. Deliberazione della Giunta provinciale n. 520/2020” con la quale informa di procedere alla determinazione delle somme da recuperare a conguaglio 2020 ad avvenuta approvazione del bilancio 2020. A tal proposito chiede che l’Organo di Revisione certifichi “il dato di chiusura dell’attività di centro diurno riferita ai soli posti convenzionati”.

Si rileva in via preliminare che non viene richiesta la certificazione della correttezza del dato di chiusura né vengono definite le modalità di determinazione di valori del centro di costo “centro diurno”: infatti la suddivisione dei valori di conto economico secondo i diversi centri di costo scontano una forte soggettività in riferimento al numero e tipologia di centri di costo individuati, alla modalità di individuazione dei costi diretti ed in riferimento alla modalità di ripartizione dei costi indiretti. Non risulta che esista un set di principi forniti dalla Provincia o dall’Azienda Sanitaria e questo è stato confermato dall’Ente. Ne deriva che non sarà possibile certificare la correttezza del “dato di chiusura del centro di costo centro diurno”.

Si richiamano le modalità di attribuzione dei ricavi e dei costi tra i diversi centri di costo come indicati nel paragrafo sul centro di costo “RSA”.

Riguardo alla suddivisione tra posti convenzionati ed a pagamento, l’Ente ha informato che il centro diurno gestisce 12 posti convenzionati ed 8 a pagamento, ridotti a 2 a seguito delle restrizioni sanitarie. Per giungere alla quantificazione del centro di costo “centro diurno” relativo ai soli posti convenzionati, l’Ente ha rettificato il risultato del centro di costo dei soli ricavi relativi ai posti a pagamento per Euro 21.635 senza operare alcuna rettifica in relazione ai costi.

Si richiama inoltre il paragrafo di commento della nota integrativa in riferimento al personale previsto nel centro diurno (il cui costo indicato nel centro di costo per Euro 198 migliaia) “durante il periodo di chiusura dello stesso è stato impiegato in RSA a supporto degli operatori di animazione, consentendo di rafforzare la realizzazione della compartimentazione di tale servizio nei 4 nuclei della struttura...”. L’Ente ha informato di aver concordato la modalità di contabilizzazione con gli altri Enti gestori di centri diurni.

Sulla base delle precisazioni operate e delle procedure applicate dall’Ente, l’Ente ha indicato un risultato del centro di costo “centro diurno” in relazione ai soli posti convenzionati in Euro 12.026 (perdita), già al netto della contabilizzazione del rimborso per maternità del personale per Euro 13.593.

Mori, 26 aprile 2021

Il Revisore legale

Dott. Matteo Eccher

